

**ORDINANZA SULLA COMMISSIONE
INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI
STRANIERI**

(del 21.02.2005)

ORDINANZA

SULLA COMMISSIONE INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI

(del 21.02.2005)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato

- gli art. 66 lett l) e 155 del Regolamento comunale del 14.05.2001;
- le risoluzioni municipali del 21.02.2005 e 28.02.2005

ordina

TITOLO I

Scopo

Art. 1 La Commissione ha per scopo quello di favorire l'integrazione sociale, la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella straniera residente nel Comune, facilitare la loro coesistenza o la convivenza fondata su valori e comportamenti comuni, familiarizzare gli stranieri con l'organizzazione dello Stato, con la società e con il modo di vita in Svizzera e creare condizioni propizie alla parità di opportunità e alla partecipazione di stranieri nella vita sociale e comunale.

TITOLO II

Composizione

Art. 2 La Commissione è un organo consultivo del Municipio. La nomina dei membri avviene all'inizio di ogni legislatura unitamente a quelli delle altre commissioni e delegazioni previste dall'art. 66 RC.

Art. 3 La Commissione si compone di 10 membri così suddivisi:

- un rappresentante del Municipio in qualità di Presidente;
- quattro rappresentanti dei gruppi politici facenti parte del Consiglio comunale;
- cinque rappresentanti dei gruppi stranieri.

Art. 4 Tutti i membri possono essere riconfermati nel loro mandato e devono avere il loro domicilio nel Comune.

Art. 5 La lingua ufficiale durante le sedute è l'italiano.

Art. 6 Il Segretario della commissione viene designato tra i suoi membri nel corso della prima seduta.

TITOLO III

Designazione dei rappresentanti degli stranieri

Art. 7 L'Assemblea dei cittadini stranieri domiciliati a Paradiso e aventi la maggiore età, elegge i 5 rappresentanti nella Commissione consultiva degli stranieri.

Art. 8 La convocazione avviene a cura del Municipio all'inizio di ogni quadriennio.

TITOLO IV

Funzionamento e competenze

Art. 9 ¹La Commissione può riunirsi, di regola, prima di ogni seduta del Consiglio comunale ed almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

²Ogni membro può accedere, su richiesta, alla documentazione pubblica utile per adempiere agli scopi definiti nella presente ordinanza.

Art. 10 ¹La Commissione può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.

²Ogni membro ha diritto di presentare un rapporto di minoranza.

Art. 11 La Commissione dopo deliberazione trasmette copia delle proposte formulate al suo interno al Municipio.

Art. 12 Ad ogni seduta viene redatto un verbale di quanto discusso e deciso.

Art. 13 ¹Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate.

²I membri che per un periodo di un anno mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere invitati dalla maggioranza della commissione a dimissionare.

TITOLO V

Segretariato

Art. 14 Il segretariato della Commissione è assunto dalla Cancelleria comunale. La stessa invia le convocazioni, mette a disposizione la documentazione necessaria e versa l'indennità di presenza.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 15 Non appena entrata in vigore la presente ordinanza, il Municipio procede alla nomina della Commissione integrazione e partecipazione degli stranieri.

Art. 16 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 28.02.2005

Approvato con RM 21/28.02.2005

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 7.03.2005 al 21.03.2005

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.